



Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali
c/o Consiglio Regionale dell'Umbria
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 - Perugia
casella P.E.C. cons.reg.umbria@arubapec.it
e p.c.

Spett.le Sezione Regionale della Corte dei Conti
Via Martiri dei Lager, 77, 06128 – Perugia
Email: supporto.sezione.controllo.umbria@corteconti.it
PEC: umbria.controllo@corteconticert.it

Oggetto: richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8 della Legge n. 131/2003.

Il sottoscritto, STEFANO BANDECCHI in qualità di SINDACO *pro tempore* del
Comune di Terni, eletto alla carica in data 30 maggio 2023

RIVOLGE

la seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per
l'Umbria, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 7,
comma 8 della Legge n. 131/2003.

Premesso in fatto

- A seguito del rigetto del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Consiglio comunale in carica non deliberò il dissesto nei tempi previsti dal diniego al Piano di riequilibrio presentato. Per questo, con Decreto del Presidente della Repubblica del 22.2.2018 veniva disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e contestualmente nominato, quale Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo che con delibera n. 1 del 01/03/2018 ha approvato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000.
- Con successivo DPR del 21 marzo 2018, notificato in data 11 aprile, sono stati nominati i componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione.



- Nel giugno 2018 si sono tenute a Terni le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e l'11 luglio 2018 si è insediata la nuova Giunta comunale che in data 18 settembre, con Delibera di Consiglio n.27, ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, successivamente inviata al Ministero dell'Interno.
- Il 28/02/2019 è stato notificato al Comune di Terni il decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il 16/04/2019 è stato approvato in Consiglio, con la delibera n. 131, il bilancio di previsione 2018/2020, mentre il 29/07/2019 è stato approvato in Consiglio, con la delibera n. 232, il bilancio previsione anno 2019-2021. Successivamente, gli atti di programmazione e rendicontazione dell'Ente sono stati approvati regolarmente.
- Il 21/12/2022 l'Organo Straordinario di liquidazione ha approvato con delibera n. 102 il piano di estinzione delle passività pregresse che il Ministero dell'Interno ha approvato con decreto ministeriale n. 103528 del 10.07.2023.
- Il 10/01/2024 l'Organo Straordinario di Liquidazione ha approvato con Delibera n. 2 il rendiconto della gestione liquidatoria e la cessazione dell'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione e dello stato di dissesto del Comune di Terni *“riassegnando alla gestione ordinaria i residui attivi e passivi di competenza del dissesto e che non risultino ancora riscossi o pagati, raccomandando di intraprendere ogni utile azione all'incasso. Quanto ai residui attivi, l'O.S.L. suggerisce di procedere ad un ulteriore approfondito riaccertamento, valutando l'opportunità di procedere allo stralcio dal conto del bilancio secondo i criteri individuati dalla magistratura contabile (in particolare Corte dei conti Sez. Marche deliberazione n. 144/2023/PAR)”*.
- Il 12/02/2024 il Consiglio Comunale ha preso atto della situazione debitoria post dissesto stabilendo gli indirizzi per la successiva gestione della liquidazione dei debiti, tenuto conto della precedente delibera di Giunta Comunale n. 154 del 24/05/2023 avente oggetto **“RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, FINO AL 31/12/2017, AFFERENTI ALLA GESTIONE DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.”** con la quale venivano approvate le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi riferiti al periodo precedente il 31/12/2017 e, afferenti alla gestione dell'Organo Straordinario di



Liquidazione, prodotti da ciascuna Direzione competente e connessi al Piano di Estinzione presentato dall'O.S.L. al Ministero degli Interni e tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Organo Straordinario di liquidazione come da delibera n. 2 del 12.01.2024 di cui sopra.

- L'8/04/2024 il Collegio dei Revisori dei conti ha concluso il riscontro della liquidazione e verifica della rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione come stabilito dall'art. 256, comma 11, D.Lgs. n. 267/2000 invitando l'Ente al riaccertamento dei residui attivi provenienti dalla gestione del dissesto in riferimento alle indicazioni date dall'Organo Straordinario di Liquidazione e in particolare dalla Corte dei Conti Sez. Marche delibera n. 144/2023/PAR, preso atto che la Direzione Attività Finanziarie ha richiesto con nota Prot. n. 27393 del 15.02.2024 a tutte le Direzioni dell'ente l'esame dei residui attivi antecedenti il 31.12.2017 con relativa giustificazione per la loro iscrizione nella contabilità finanziaria o nello stato dell'attivo del Conto del Patrimonio.

Considerazioni in diritto

Nel momento in cui vi è la cessazione dell'attività dell'Organismo Straordinario di Liquidazione si può verificare di riscontrare un volume di residui attivi, in precedenza attratti dalla gestione del dissesto per effetto della separazione tra le due competenze, e rientrati nella competenza della contabilità ordinaria dell'ente, aventi una vetustà superiore a tre anni, che devono essere oggetto di attenta valutazione da parte del Responsabile competente *ratione materiae*, non solo circa la sussistenza del titolo giuridico del credito, ma anche circa la verifica dell'effettiva riscuotibilità degli stessi nonché delle ragioni per le quali non sono stati riscossi in precedenza attraverso il riaccertamento straordinario.

L'operazione di riaccertamento dei residui attivi deve avvenire secondo le modalità indicate dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e consiste in una revisione delle ragioni del loro mantenimento (in tutto o in parte), nella consapevolezza che la



cancellazione o la conservazione dei crediti scaduti nel conto del bilancio richiede opportune motivazioni.

Ne consegue che l'esigibilità del credito non riscosso, pur essendo riferita a fonte certa, non comporta la certezza del credito iscritto nel conto del bilancio. È fondamentale verificare l'effettiva possibilità di incasso del credito maturato, osservando i principi generali della "prudenza" e della "veridicità".

Infatti, il responsabile del servizio competente alla gestione di una entrata, qualora ritenga che la stessa abbia generato un credito di dubbia e difficile esazione scaduto da tre anni, valuta se stralciare dal conto del bilancio tale credito.

Se il credito è riconosciuto assolutamente inesigibile o insussistente per prescrizione, deve essere eliminato definitivamente dalle scritture contabili e dal Conto del Patrimonio (paragrafo 9.1 del principio allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011).

Al riguardo una recente interpretazione di un caso che non si attaglia alla fattispecie presentata (cfr. deliberazione della Corte dei Conti sezione di controllo per le Marche n. 144/2023/PAR) ritiene che è dovere dell'ente valutare, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, l'opportunità di mantenere o cancellare dal conto del bilancio residui attivi di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultratriennale (e debitamente svalutati mediante congruo accantonamento al FCDE) anche qualora non siano formalmente concluse o esaurite le già avviate procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o non sia stata ancora comunicata dall'agente della riscossione la formale dichiarazione di inesigibilità del credito.

La citata deliberazione Corte dei Conti Sez. Marche delibera n. 144/2023/PAR afferma, anche, l'inversione dell'onere della prova, o meglio "giustificazione" da parte del responsabile dell'entrata per il mantenimento nel Conto del bilancio di ciascun residuo attivo prescrivendo la prudente ed adeguata motivazione sul mantenimento nel Conto del bilancio del residuo attivo fattispecie che non si attaglia al caso in esame per il quale il residuo attivo è stato cancellato dalla contabilità dell'ente al momento della separazione delle contabilità in occasione dell'insediamento dell'Organismo Straordinario di Liquidazione e oggi oggetto di gestione extracontabile fatto salvo la



contabilizzazione delle partite per cassa attraverso la riesumazione degli accertamenti originari.

In merito all'ammissibilità soggettiva.

La presente richiesta di parere si ritiene possieda i requisiti di ammissibilità sotto il profilo soggettivo richiesti dall'art. 7, comma 8 della Legge n. 131/2003, secondo cui i Comuni, per il tramite del Consiglio delle Autonomie, se istituito, hanno la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. La presente richiesta viene formulata e sottoscritta dall'organo istituzionale di vertice del Comune di Terni, il Sindaco *pro tempore*, eletto alla carica in data 29.05.2023, il quale rappresenta l'Ente.

In merito all'ammissibilità oggettiva.

Il quesito proposto riguarda questioni attinenti alla materia della contabilità pubblica, secondo:

- gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, emersi nel corso dell'adunanza della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004 e trasmessi alle Sezioni regionali con nota del Presidente della Sezione stessa del 20 maggio 2004, n. 6482, successivamente integrati con deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR. Infatti, detti Indirizzi chiariscono che nella materia della contabilità pubblica vi rientra «tutto ciò che attiene ai bilanci di previsione e ai rendiconti, ai beni patrimoniali e ai tributi e alle entrate patrimoniali, all'attività contrattuale, ai controlli interni ed esterni ed alla contabilità finanziaria, patrimoniale ed economica»;
- la deliberazione n. 5/AUT/2006 che ha precisato che la nozione di “contabilità pubblica”, da assumere come parametro per giudicare dell'ammissibilità oggettiva delle richieste di parere si identifica con la disciplina dell'«attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore» e quindi con la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli;



- gli indirizzi adottati con delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo n. 54/2010, che hanno chiarito che sono ammissibili quesiti relativi alle «modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa», stabiliti da norme di coordinamento della finanza pubblica e «in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio».

Le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione sono le seguenti:

- l'articolo 228, comma 3, del D.lgs 267/2000, dispone che “prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- l'articolo 3, comma 4 del D.lgs 118/2011, così recita: “al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate”.
- l'articolo 11, comma 4 lettere m) e n) del D.lgs.118/2011 che dispone; “l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile n. 4/2 del D.Lgs 118/2011 : “trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario



valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale. Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Si ricomprende, quindi, alla luce di quanto sopra, tra le questioni scrutinabili anche quella riguardante la trattazione dei residui attivi, di anzianità ultra quinquennale, restituiti alla gestione ordinaria dell'ente al momento della cessazione dell'attività dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.

La questione giuridica della particolare fattispecie ha carattere generale, investendo l'astratta e generale applicabilità **della disciplina sopra richiamata e afferente il post dissesto in parte lacunosa e non coordinata con l'attuale disciplina della contabilità armonizzata.**

È di interesse del sistema delle autonomie un chiarimento sulla incerta questione giuridica sopra esposta per attinenza del quesito generale ed astratto alla materia della contabilità pubblica. Ciò per l'evidente ragione che la soluzione di tale questione incide sulla gestione finanziaria presente e futura degli Enti dissestati e tornati *in bonis* tenuti a garantire gli equilibri di bilancio a tutela dei cittadini e delle comunità amministrate.

Premesso quanto sopra,

si chiede

tenuto conto della particolarità della disciplina del dissesto, se sia corretto far confluire i residui attivi, **di anzianità ultratriennale**, restituiti dalla gestione del dissesto **direttamente alla contabilità dell'ente e, precisamente**, tra le attività



del conto del Patrimonio con corrispondente imputazione al fondo svalutazione crediti, come specificato **nel paragrafo 9.1 del principio contabile n. 4/2 del D.Lgs 118/2011** qualora le partite in argomento si confermino di dubbia e difficile esazione.

Terni, lì ____

Per l'istruttoria

Il dirigente delle Attività Finanziarie

Dott.ssa Grazia Marcucci

Il Sindaco

Stefano Bandecchi

Documento firmato digitalmente